

**BRANDONI S.p.A.**

Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY  
Tel. +39 0163.828.111 – Fax Uff. Commerciale +39 0163.828.130  
Fax Uff. Amministrativo +39 0163.828.120  
E-mail: info@brandoni.it – www.brandonivalves.com  
N. registro Imprese Novara 00113680037  
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.  
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037  
SDI A4707H7

## CODICE DI CONDOTTA

### PREMESSA

Il presente Codice Etico (di seguito, anche il “**Codice**”) è espressione dei principi etici e dei valori assunti dai Collaboratori (amministratori, dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi) di BRANDONI S.p.A (di seguito, anche “**BRANDONI**” o la “**Società**”) nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

BRANDONI conferma - anche tramite il presente documento - la volontà di porre le basi di una nuova etica di impresa, per affrontare le sfide che i moderni mercati impongono. I Collaboratori si impegnano, pertanto, a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel presente Codice, nonché nelle altre *politiche* di natura etico comportamentale comunque adottate dalla Società.

BRANDONI, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e monitora l’effettiva osservanza dello stesso.

### Soggetti destinatari del Codice

Soggetti destinatari del presente Codice (d’ora in avanti, anche i “**Soggetti Destinatari**”) sono:

- i. La proprietà aziendale (nella persona del Suo Legale Rappresentante) e degli amministratori;
- ii. i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- iii. i collaboratori esterni;
- iv. gli altri soggetti terzi con i quali la Società intrattenga rapporti contrattuali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, che comportino prestazioni d’opera anche temporanea, ovvero svolgimento di attività in nome e per conto della società, tali da porre in essere un rapporto fiduciario con quest’ultima.

Nei confronti dei Soggetti Destinatari, i Vertici della Società si impegnano:

- ☐ a realizzare adeguati programmi di formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice;
  - ☐ ad assicurare la tempestiva diffusione, mediante consegna di copia del Codice a tutto il personale, di modo che sia data prova di conoscenza preventiva, con attestazione corrispondente dell’avvenuta ricezione e contestuale impegno a rispettarlo;
  - ☐ a verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza del Codice;
  - ☐ a garantirne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguare il Codice ad eventuali mutamenti nella struttura organizzativa o gestionale della Società, all’evoluzione della sensibilità civile, delle condizioni ambientali e normative;
  - ☐ ad adottare adeguati strumenti di prevenzione, l’attuazione di idonee misure sanzionatorie e la tempestiva applicazione delle stesse in caso di comprovata violazione delle previsioni del Codice.
- Infine, i dipendenti della Società, essendo il Codice parte integrante del rapporto di lavoro, si impegnano ad agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel presente documento, a segnalare eventuali violazioni non appena ne vengano a conoscenza, a cooperare nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice.

## **1. Principi generali.**

Sono i valori ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla Società per l'affermazione della propria missione, ai quali i diversi reparti ed i dipendenti coinvolti sono tenuti ad ispirarsi per favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

BRANDONI, nello svolgimento delle proprie attività, agisce in conformità ai valori e ai principi generalmente accettati, come l'integrità e la legalità. In particolare agisce nell'osservanza dei diritti umani e delle norme sul lavoro riconosciuti a livello internazionale e nazionale vigenti nei territori in cui opera.

### **1.1 Onestà e correttezza**

BRANDONI imposta le relazioni con i Clienti e i Collaboratori nel rispetto delle regole di correttezza, lealtà e rispetto reciproco. I Collaboratori di BRANDONI non potranno accettare omaggi, doni o utilità o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione che indirizzi la propria condotta verso interessi esterni.

### **1.2 Riservatezza**

I Collaboratori si impegnano a trattare ogni informazione acquisita nello svolgimento dell'attività lavorativa come riservata e, pertanto, a non diffonderla, se non entro i limiti dell'uso di tali informazioni per l'esecuzione dell'attività. Tali informazioni non possono essere comunque utilizzate per tranne indebito vantaggio con modalità contrarie alla legge o in modo da ledere i diritti, il patrimonio e altri obiettivi della BRANDONI.

## **2. Diritti umani e norme del lavoro**

BRANDONI rispetta la dignità e i diritti delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo pari opportunità. Nelle relazioni interne e esterne, non sono ammessi comportamenti che abbiano contenuto offensivo o discriminatorio fondato sulla razza, il sesso, il credo religioso, l'età, lo stato di salute, le opinioni politiche e/o sindacali, la nazionalità, l'orientamento sessuale e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona. La BRANDONI assicura, altresì, condizioni di lavoro rispettose delle regole e della buona educazione ed agisce affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione, mobbing o stalking.

Nello svolgimento di tutte le attività commerciali, BRANDONI si sforza sempre di non causare né contribuire a violazioni dei diritti umani. BRANDONI si aspetta lo stesso dai propri partner commerciali. Ove necessario e possibile, BRANDONI incoraggerà i propri fornitori a fare altrettanto.

### **2.1 Rapporti di lavoro**

Il lavoro deve essere impostato sui rapporti di fiducia e collaborazione, nel rispetto delle direttive aziendali e della relazione tra Colleghi e nel rispetto dei ruoli previsto dall'organigramma. BRANDONI assicura condizioni di lavoro rispettose delle norme vigenti rigettando qualsiasi forma di punizione illegale, abuso, molestia, intimidazione o altro trattamento che non rispetti la dignità dei lavoratori.



Al momento dell'assunzione, i dipendenti sono informati in modo chiaro sui termini e le condizioni essenziali di impegno, compresi i loro diritti e doveri, nonché l'orario lavorativo, la retribuzione e le modalità di pagamento.

## **2.2 Divieto di lavoro minorile e tutela dei giovani lavoratori**

BRANDONI non tollera il lavoro minorile e rispetta l'età minima legale prevista per l'avvio al lavoro. In nessun caso BRANDONI assumerà persone che, in base alla legge del luogo di lavoro, siano ancora in età di obbligo scolastico o abbiano meno di 15 anni.

## **2.3 Retribuzione**

Riguardo alla retribuzione delle prestazioni di lavoro rispettiamo le disposizioni di legge e quelle dei contratti collettivi di lavoro.

## **2.4 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.**

BRANDONI si impegna ad agire scrupolosamente nel rispetto delle norme vigenti nazionali e internazionali sulla salute e la sicurezza sul lavoro nonché a favorirne l'applicazione all'interno dell'Azienda. BRANDONI si impegna a valutare regolarmente i rischi sul posto di lavoro ed a assicurarsi che i collaboratori ricevano un'adeguata formazione riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro. La Società si impegna altresì a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando una maggiore consapevolezza dei rischi e promuovendo condotte responsabili da parte di tutti i collaboratori. Questi assicurano la massima collaborazione e disponibilità nei confronti dell'RSPP, e verso chiunque svolga ispezioni e controlli per conto di qualunque ente pubblico competente in materia. Ove si riscontrino anomalie o irregolarità in tale materia, gli stessi informeranno immediatamente il datore di lavoro o, se previsto, il datore di lavoro delegato ai sensi art. 16 D. Lgs. n. 81/2008.

## **3. Responsabilità sociale**

BRANDONI si impegna ad adottare pratiche di approvvigionamento socialmente responsabili sulla base non solo delle norme vigenti ma anche sulla base di comportamenti che di regola è eticamente lecito attendersi.

### **3.1 Tutela ambientale e climatica**

BRANDONI si impegna ad agire nel rispetto delle normative vigenti, a favorire e programmare uno sviluppo delle proprie attività volto ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali, preservare l'ambiente anche per le generazioni future, ed a sostenere iniziative per una diffusa protezione dell'ambiente.

## **4. Dati personali, protezione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale**

BRANDONI si impegna a rispettare il diritto alla privacy dei propri dipendenti, clienti e fornitori, applicando le leggi e le norme vigenti per il trattamento dei dati e la sicurezza delle informazioni personali. La Società si adopera a garantire che i segreti aziendali e le altre informazioni riservate dei propri Clienti che le vengono affidati, siano adeguatamente protetti da acquisizione, utilizzo e divulgazione non autorizzati, in conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei segreti aziendali.

## **5. Indagini sulle violazioni**

Tutte le violazioni saranno sottoposte immediatamente a indagine e trattate con il massimo riserbo; in particolare, per quanto concerne i dipendenti, le indagini saranno effettuate secondo le disposizioni di legge e la contrattazione collettiva in materia di procedimento disciplinare.

## **6. Validità del Codice**

La condizione fondamentale per lavorare con la Società è di mantenere una condotta conforme a tutti i requisiti legali e principi chiave inseriti in questo documento. Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Società, deve considerarsi parte integrante dei Contratti di Lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 Codice Civile. La violazione di tali disposizioni integrerà quindi un illecito di natura disciplinare e, come tale, potrà essere perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 300/1970; detto illecito potrà comportare, tra l'altro, il risarcimento dei danni procurati alla Società.